

# IMU [imposta municipale propria] 2013



***Abolizione della prima rata prevista in via definitiva dal D.L. 102/2013, convertito in legge il 28 ottobre 2013, per le seguenti categorie:***

1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' equiparata all'abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio nonché l'abitazione di anziano o disabile che abbia acquisito residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. alloggi ACER regolarmente assegnati;
4. terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art.13 dl 201/2011.

Sempre il D.L. 102/2013 ha introdotto modifiche per alcune categorie imponibili che avranno rilievo già dal versamento della seconda rata:

1. non è dovuta la seconda rata dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'imposta resta dovuta fino al 30 giugno 2013;
2. sono equiparate all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e pertinenze) dei soci assegnatari;
3. è equiparato all'abitazione principale, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche in assenza della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché non censito in categoria A1, A8 e A9, l'unico immobile (e relative pertinenze) posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

In questi casi il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio, denuncia IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione (ora fissato al 30 giugno 2014) utilizzando il modello ministeriale.

***Con il D.L. 133 del 30 novembre 2013 arriva anche l'abolizione della seconda rata ma solo per alcune categorie e solo fino alla concorrenza dell'aliquota base prevista dalla normativa nazionale. ATTENZIONE IN FASE DI CONVERSIONE POTREBBERO ESSERE APPORTATE MODIFICHE***

## **ABITAZIONE PRINCIPALE**

Abolita la seconda rata IMU per l'abitazione principale fino alla concorrenza dell'aliquota base.

A tale proposito si ricorda che l'Amministrazione comunale di Zola Predosa ha fissato per l'anno 2013 l'aliquota per l'abitazione principale uguale a quella base prevista dalla normativa nazionale (4 per mille).

Per tale ragione i cittadini proprietari dell'abitazione principale non dovranno corrispondere alcun importo a titolo di IMU sulla prima casa. Dal beneficio dell'abrogazione del tributo restano esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e a/9.

Oltre all'abitazione principale, l'abolizione della seconda rata riguarda anche le seguenti categorie: anziani o disabili con residenza presso istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

ACER/ERP per le unità immobiliari regolarmente assegnate;

coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti legali del matrimonio disposto dal Tribunale;

personale in servizio permanente alle Forze Armate, di Polizia, Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per l'unica unità immobiliare posseduta e non locata, anche in assenza della condizione di residenza anagrafica e dimora abituale (esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e a/9)

## **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13 comma 8 DL 201/2011)**

Anche per questa tipologia è prevista l'abolizione della seconda rata in quanto l'aliquota approvata per il 2013 (2 per mille) coincide con quella base di cui alla normativa nazionale.

## **TERRENI AGRICOLI**

Il DL 133/2013 dispone l'abolizione della seconda rata solo per i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Anche in questo caso la normativa prevede l'abolizione solo fino a corrispondenza dell'aliquota base (7,6 per mille). Pertanto, poiché il Comune di Zola Predosa ha confermato per il 2013 l'aliquota dell'anno precedente fissata al 9,6 per mille, stando ai contenuti del Decreto appena pubblicato, i soggetti titolari dei terreni rientranti in questa categoria sono tenuti, entro il 16 gennaio 2014, al versamento della differenza tra l'Imu risultante dell'applicazione dell'aliquota 2013 e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota base. Tale differenza è dovuta nella misura del 40%.

## ALIQUOTE E DETRAZIONI - NOVITA' ANNO 2013

Per l'anno 2013 con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 26 giugno 2013, sono state confermate le aliquote e le detrazioni già previste per il 2012 con la sola eccezione per due fattispecie imponibili per le quali è stata introdotta l'aliquota agevolata del 7,6 per mille.

Le nuove agevolazioni riguardano:

- 1) l'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta dal proprietario, o titolare di diritto reale, quale unica proprietà, concessa in uso gratuito a un parente di 1° grado in linea retta (genitori/figli) se contemporaneamente lo stesso proprietario vive in affitto in altro appartamento situato a Zola Predosa;
- 2) l'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, che parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gratuito, scambiandosi l'appartamento purché entrambe le unità oggetto di scambio siano ubicate a Zola Predosa; questa agevolazione è ammessa anche se il proprietario dispone di altri beni immobili o il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota.

Nelle seguenti tabelle si evidenziano le diverse fattispecie imponibili con le relative aliquote.

Ricordiamo che la Legge n. 228 del 24/12/2012 (lett. f comma 380 dell'art. 1) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Si dovrà, quindi, fare particolare attenzione alla ripartizione dell'imposta fra Stato e Comune.

SOLO PER I FABBRICATI CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE "D"					
Tipologia imponibile	Aliquota deliberata	Quota Comune	Quota Stato		Obblighi per il riconoscimento dell'agevolazione
Fabbricati <b>RURALI</b> ad uso <b>strumentale</b> di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %	PER IL 2013 IMU NON DOVUTA (DL 133/2013)			
<b>Fabbricati posseduti e utilizzati</b> direttamente ed esclusivamente <b>per l'esercizio di impresa</b> commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU;	0,96%	0,20%	0,76%		Autocertificazione entro il 31/12 del 1° anno d'imposta. Valida fino al perdurare della condizione
<b>Fabbricati</b> da chiunque posseduti, purché <b>locati con regolare contratto di locazione</b> a soggetto terzo che lo utilizza esclusivamente <b>per l'esercizio di impresa</b> commerciale, arte o professione;	0,96%	0,20%	0,76%		Trasmissione copia contratto o autocertificazione entro il 31/12 del 1° anno d'imposta, valida fino alla scadenza contratto
<b>Altri fabbricati</b> , che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate	1,06 %	0,30 %	0,76 %		

SOLO PER I FABBRICATI DIVERSI DALLA CATEGORIA "D"					
Tipologia imponibile	Aliquota deliberata	Quota Comune	Quota Stato	Detrazioni e maggiorazioni	Obblighi per il riconoscimento dell'agevolazione
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %	PER IL 2013 IMU NON DOVUTA (DL 133/2013)			
<b>Fabbricati posseduti e utilizzati</b> direttamente ed esclusivamente <b>per l'esercizio di impresa</b> commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU;	0,96%	0,96%			Autocertificazione entro il 31/12 del 1° anno d'imposta. Valida fino al perdurare della condizione
<b>Fabbricati</b> da chiunque posseduti, purché <b>locati con regolare contratto di locazione</b> a soggetto terzo che lo utilizza esclusivamente <b>per l'esercizio di impresa</b> commerciale, arte o professione;	0,96%	0,96%			Trasmissione copia contratto o autocertificazione entro il 31/12 del 1° anno d'imposta, valida fino alla scadenza contratto
<b>Abitazione principale</b> e relative pertinenze del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione <b>SOLO PER CAT A1, A8 e A9;</b>	0,4 %	0,4 %		DETRAZIONE € 200,00 Maggiorazione per figli: NELLA MISURA CONSENTITA	
<b>Abitazione principale</b> e relative pertinenze del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione	0,4 %	PER IL 2013 IMU NON DOVUTA (DL 133/2013)			
<b>Abitazione principale</b> , e relative pertinenze, posseduta da <b>anziani o disabili</b> che acquisiscono la residenza in <b>istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	0,4 %	PER IL 2013 IMU NON DOVUTA (DL 133/2013)			Autocertificazione entro il 31/12 del 1° anno d'imposta. Valida fino al perdurare della condizione
Alloggi <b>ACER</b> regolarmente assegnati Alloggi <b>COOPERATIVE ED a proprietà INDIVISA</b> , adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;	1,06 %	PER IL 2013 IMU NON DOVUTA (DL 133/2013)			
<b>Abitazione e relative pertinenze</b> , locata a persona fisica a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 ( <b>canone concordato</b> ), alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori	0,76%	0,76%			Trasmissione copia contratto o autocertificazione entro il 31/12 del 1° anno d'imposta, valida fino alla scadenza contratto
<b>Abitazione e relative pertinenze</b> <b>A)</b> concessa in uso gratuito a un parente di 1° grado in linea retta (genitori/figli) se contemporaneamente il proprietario vive in affitto in altro appartamento situato a Zola Predosa; <b>B)</b> che parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gratuito, scambiandosi l'appartamento, purché entrambi su Zola Predosa.	0,76%	0,76%			Autocertificazione entro il 31/12 del 1° anno d'imposta. Valida fino al perdurare della condizione
<b>Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente</b> da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	0,96%	0,20%	PER IL 2013 IMU DOVUTA SOLO NELLA MISURA DEL 40% DELLA QUOTA ECCEDENTE L'ALIQUOTA BASE (DL 133/2013)		
<b>Terreni agricoli diversi dai precedenti</b>	0,96%	0,96%			
<b>Altri fabbricati</b> , che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate;	1,06 %	1,06%			
<b>Aree edificabili</b>	1,06%	1,06%			

Al fine del riconoscimento delle agevolazioni, dove previsto, è obbligatorio per i soggetti passivi **presentare al Servizio Tributi entro il 31 dicembre** dell'anno d'imposta, la **documentazione richiesta** o apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. La mancata presentazione della comunicazione prevede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 fissata nella misura variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 258,00.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, il **soggetto passivo detrae** la somma indicata in tabella rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Come avveniva per l'Ici, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione sopra prevista, solo per le annualità 2012 e 2013, è **maggiorata di euro 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo massimo della maggiorazione non può superare 400 euro.

Si ricorda che:

#### **l' ABITAZIONE PRINCIPALE**

è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; non è quindi più possibile considerare le agevolazioni per abitazione principale per due unità immobiliari contigue e catastalmente separate, anche se utilizzate entrambe come abitazione del nucleo familiare; allo stesso modo, nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza in immobili diversi situati nel territorio del Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano su una sola unità abitativa che deve risultare da denuncia IMU.

#### **le PERTINENZE**

dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; attenzione quindi alle cantine accatastate insieme all'abitazione perché in questi casi non può essere considerata pertinenza un'altra eventuale cantina (C2) censita autonomamente.

#### **i FABBRICATI RURALI**

dal 2012 sono assoggettati all'IMU anche le abitazioni rurali e gli accessori strumentali all'attività agricola; le abitazioni rurali seguono il medesimo trattamento delle altre unità abitative e godranno delle agevolazioni per abitazione principale se utilizzate direttamente dall'agricoltore proprietario dell'immobile; sono invece immobili strumentali quelli di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994, che seguono un'imposizione IMU autonoma.

#### **gli IMMOBILI STORICI**

dal 2012 sono assoggettati all'IMU sul valore catastale effettivo, ridotto del 50%; la base imponibile sarà quindi determinata applicando alla rendita catastale rivalutata e il coefficiente previsto per la specifica categoria.

#### **il CONIUGE ASSEGNATARIO**

dal 2012, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto reale d'abitazione; il coniuge assegnatario diventa soggetto passivo dell'imposta al 100%, a prescindere dalla proprietà effettiva, nel caso in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o *pro-quota*, del coniuge non assegnatario e nel caso in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato.

Il nuovo tributo è disciplinato dalle norme contenute nel citato Decreto Legge 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni, negli artt. 8 e 9 nel Decreto Legislativo 23/2011 (decreto sul federalismo fiscale) in quanto compatibili e nel Decreto Legislativo 504/92 istitutivo dell'ICI solo per le parti espressamente richiamate.

## SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo è la proprietà ovvero la titolarità del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, inclusa l'abitazione principale e sue pertinenze, i fabbricati rurali, i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

Sono considerate terreni agricoli le aree edificabili quando possedute e condotte da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, se persiste l'utilizzazione agricola.

## BASE IMPONIBILE

è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011.

**Per le aree edificabili**, il valore imponibile è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

**Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è quello derivante dalle scritture contabili, rivalutato ai sensi di legge.

**Per tutti gli altri fabbricati e terreni iscritti in catasto**, il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, rivalutata nelle misure, rispettivamente, del 5% e del 25%, moltiplicata per i coefficienti ora previsti nella misura sotto riportata:

<i>Categoria Catastale</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Fabbricati gruppo A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7	160
Fabbricati gruppo A/10	80
Fabbricati gruppo B	140
Fabbricati gruppo C/1	55
Fabbricati gruppo C/3 + C/4 + C/5	140
Fabbricati gruppo D (esclusi D/5)	65
Fabbricati gruppo D/5	80
Terreni agricoli (compresi quelli non coltivati) posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	110
Terreni agricoli (compresi quelli non coltivati) posseduti da soggetti diversi da quelli di cui sopra	135

I terreni agricoli definiti di Collina o di Montagna sono ESENTI; nel Comune di Zola Predosa la FASCIA COLLINARE esente è rappresentata dai fogli catastali collocati a SUD della "Bazzanese" e ad EST di "via Matilde di Canossa" (definiti ai sensi dell'art. 15 Legge 27.12.1977 n.984). Per il dettaglio si rinvia alla cartina presente sul sito del Comune nella modulistica IMU o all'Ufficio TRIBUTI. Si fanno salvi gli effetti di quanto sarà stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, previsto dal comma 5bis dell'art.4 DL 16/2012.

Al di fuori della fascia sopra citata, i **terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta con le seguenti riduzioni:

Scaglioni base imponibile		Riduzione dell'imposta
	6.000,00	100%
6.000,00	15.500,00	70%
15.500,00	25.500,00	50%
25.500,00	32.000,00	25%

La base imponibile è, invece, ridotta del 50%:

- **per i fabbricati di interesse storico o artistico** assoggettati a vincolo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con specifico decreto emesso dalla Sovrintendenza;
- **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 che sarà verificata dall'ufficio tecnico comunale.

Per *organismo edilizio fatiscente* si intende un edificio, o altra struttura soggetta al pagamento dell'imposta, che è prossima al crollo. Le condizioni strutturali devono essere quindi gravi e costituire un pericolo di crollo dell'organismo edilizio anche non imminente. A titolo esemplificativo si intendono fatiscenti gli edifici o altri manufatti soggetti al pagamento dell'imposta che presentano strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni, sfondamenti o crepe che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;

## VERSAMENTI E DENUNCE

Fatta eccezione per le categorie per le quali è sospeso il versamento dell'acconto, **le scadenze sono fissate al:**

17 GIUGNO	ACCONTO	pari al 50% dell'IMU dovuta;
16 DICEMBRE	SALDO	a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla precedente qualora le aliquote 2013 fossero approvate in misura diversa dalle precedenti;
16 GENNAIO 2014	SALDO	solo per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, nella misura indicata in tabella aliquote;

I versamenti devono essere eseguiti **con modello F24**, disponibile presso gli sportelli postali o bancari o con bollettino postale (cc n.1008857615) disponibile solo presso gli uffici postali.

**E' importante controllare che l'inserimento dei dati contenuti nell' F24 da parte degli operatori incaricati del pagamento (banche e poste) avvenga in modo corretto per evitare di incorrere in successive attività di controllo e accertamento.**

<b>CODICE COMUNE ZOLA PREDOSA M185</b>
--

Il modello F24 dovrà essere compilato mantenendo separate la quota d'imposta del Comune e quella dello Stato (dove prevista), utilizzando i relativi codici sotto indicati:

TIPOLOGIA IMMOBILE	CODICE TRIBUTO	
	PER QUOTA COMUNE	PER QUOTA STATO
Abitazione principale e Pertinenze	3912	
Terreni agricoli	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati - categ. "A - B - C - E"	3918	
Fabbricati rurali ad uso strumentale categ. "A - B - C "	3913	
Altri fabbricati - categ D	3930	3925
Fabbricati rurali ad uso strumentale - categ D		3925

I versamenti non devono essere eseguiti qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo s'intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate, nè alle quote riservate al Comune o allo Stato, nè, tantomeno, ai singoli immobili.

Ogni riga di versamento deve essere arrotondata all'unità di euro, per difetto con decimali fino a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi.

Il modello per la presentazione della **dichiarazione IMU**, è stato approvato con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 novembre 2012 ed è disponibile sul sito unitamente alle istruzioni per la compilazione.

A seguito della modifica introdotta dalla lett. a) del comma 4, dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è definito nel 30 giugno dell'anno successivo a quando interviene la variazione rilevante ai fini dell'imposta.

I soggetti passivi per i quali, a decorrere dal 1° luglio 2013, sono state introdotte agevolazioni (pagina 1 della presente nota informativa), si ribadisce l'obbligo a pena di decadenza dal beneficio, della presentazione della denuncia IMU entro il termine ordinario fissato al 30 giugno 2014, utilizzando il modello ministeriale

**per ulteriori informazioni:**

**Servizio Tributi**

telefono 051.61.61.680 - fax 051.61.61.711

tributi@comune.zolapredosa.bo.it

lunedì, martedì e sabato dalle 9,00 alle 12,00 - giovedì dalle 15,00 alle 18,00

vers.3 (aggiornata al 3 dicembre 2013)